

MASSIME CNDCEC 2022

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

26 gennaio 2022, n. 1

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Reclamo al Consiglio Nazionale avverso vari atti inerenti alla convocazione elettorale – Rinuncia al reclamo – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D. Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139, art. 49;
Art. 306 c.p.c.

L'atto di rinuncia al reclamo manifesta il venir meno dell'interesse del reclamante in analogia alle norme che disciplinano la rinuncia agli atti nel processo civile e in quello amministrativo (art. 306 c.p.c. e art. 84 D.Lgs. n. 104 del 2010 – le norme del codice di procedura civile del resto si applicano, in quanto compatibili, al procedimento disciplinare avanti agli organi territoriali di disciplina ai sensi dell'art. 49, comma 3, D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005), secondo le quali il venir meno dell'interesse al ricorso determina l'estinzione del procedimento.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 febbraio 2022, n. 2

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Domanda di cancellazione dall'Albo – Diniego – Ricorso al Consiglio Nazionale - Revoca in autotutela dell'atto impugnato – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D. Lgs del 28 giugno 2005, n. 139, art. 38;
Art. 100 c.p.c.

La revoca del provvedimento impugnato (nella specie il diniego di cancellazione dall'Albo) determina la cessazione della materia del contendere, il venir meno dell'interesse al ricorso della professionista e quindi l'estinzione del procedimento.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa, ma altresì fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come

idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

Ed invece, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, “non sussiste alcun interesse all'annullamento di un provvedimento, già eliminato dal mondo giuridico”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 febbraio 2022, n. 3

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Istanza ex art. 373 c.p.c. proposta al Consiglio Nazionale in sede di contenzioso elettorale – Ammissibilità - Rinuncia alla causa civile in relazione alla quale era richiesta l'istanza cautelare – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, art. 22;
Artt. 100 e 373 c.p.c.

L'art. 373 c.p.c. (“il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza” ma “il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione”) è applicabile al giudizio che si svolge in materia elettorale davanti al CNDCEC, visto che questo svolge in tale materia funzioni giurisdizionali.

Il provvedimento cautelare ha lo scopo di anticipare gli effetti di una decisione nel merito del giudizio, effetti che sarebbero stati pregiudicati dal trascorrere dei tempi del procedimento, così che la relativa istanza, in assenza del giudizio di merito al quale è collegata, non ha ragione di essere decisa (fattispecie in cui parte ricorrente aveva rinunciato al giudizio in relazione agli esiti del quale era stato proposta l'istanza ex art. 373 c.p.c.).

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

15 febbraio 2022, n. 4

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord.

Reclamo elettorale al Consiglio Nazionale avverso l'ammissione “con riserva” di un candidato – Successiva ammissione dello stesso – Dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 22;
Art. 100 c.p.c.

Il provvedimento satisfattivo a favore del reclamante (nella specie, l'ammissione di un candidato già ammesso "con riserva" a una competizione elettorale) determina la cessazione della materia del contendere, il venir meno dell'interesse al ricorso del professionista e quindi l'estinzione del procedimento.

L'interesse ad agire è una condizione dell'azione che deve sussistere non soltanto al momento della proposizione della stessa ma, altresì, fino al momento del passaggio in decisione del procedimento (art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo). Esso deve essere inteso non come idoneità astratta del ricorrente a procurarsi un risultato utile, ma come interesse personale, concreto ed attuale alla realizzazione di un vantaggio materiale o morale.

Ed invece, come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, "non sussiste alcun interesse all'annullamento di un provvedimento, già eliminato dal mondo giuridico" e si verifica la carenza d'interesse alla decisione ogni qualvolta intervenga una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

22 marzo 2022, n. 5

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Commissario Straordinario del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

Iscrizione nell'Elenco Speciale – Situazione di Dipendenti SOGEI – Esclusione – Ricorso al Consiglio Nazionale – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt 4 e 34.

La legge professionale prevede che coloro che non possono esercitare la professione sono iscritti, a loro richiesta, nell'Elenco speciale (art. 34, D.Lgs. n. 139 del 2005). Tra i soggetti che, ai sensi dell'art. 34, non possono esercitare la professione, rientrano i soggetti la cui attività è incompatibile con l'esercizio della professione stessa (art. 4 D. Lgs. n. 139 del 2005). Poiché il Codice Etico di SOGEI s.p.a. non vieta espressamente ai dipendenti SOGEI lo svolgimento dell'attività professionale di dottore commercialista o di esperto contabile, e poiché non è dunque considerato incompatibile, nel rispetto dei predetti principi etici, per un dipendente SOGEI, lo svolgimento dell'attività professionale, non sussiste il presupposto per l'iscrizione nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 34, del D.Lgs. n. 139 del 2005 predetto.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 aprile 2022, n. 6

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Reclamo al Consiglio Nazionale – Accoglimento parziale del reclamo.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 22;

Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2021.

L'ineleggibilità di un candidato ne esclude il diritto di elettorato passivo - e, se eletto, comporta l'annullamento della sua elezione – ma non determina l'invalidità del procedimento elettorale.

La violazione del divieto di candidarsi non “incide sui voti utilmente espressi agli iscritti eleggibili, in quanto il divieto in esame è personale e la esclusione del diritto di elettorato passivo riguarda il solo professionista che si trovi in detta situazione, sicché la violazione del divieto determina soltanto la annullabilità della eventuale elezione del professionista che è ineleggibile e la sostituzione dello stesso con il candidato non eletto che abbia conseguito”, nell’ambito della Lista vincitrice, in considerazione del sistema elettorale per il rinnovo dei Consigli degli ODCEC, “il maggior numero di preferenze dopo l’ultimo degli eletti”.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

5 aprile 2022, n. 7

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma.

Elezioni dei componenti degli Ordini territoriali - Reclamo al Consiglio Nazionale - Carattere meramente esplorativo del reclamo – Inammissibilità del reclamo.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 22;

Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia il 1° giugno 2021.

Sono inammissibili i reclami in materia elettorale di carattere esplorativo che, anziché porre specifiche doglianze e denuncia di vizi degli atti amministrativi che hanno caratterizzato il procedimento, mirano ad un riesame delle operazioni elettorali o a conseguire meri elementi conoscitivi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 maggio 2022, n. 8

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Chieti.

Professionista sottoposto a procedimento disciplinare – Rigetto della domanda di rilascio di nulla osta al trasferimento ad altro Ordine – Ricorso al Consiglio Nazionale - Possibilità di stabilirsi nella circoscrizione di altro Ordine – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, Art 38.

L'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 139 del 2005, determina l'impossibilità del trasferimento del professionista da un Ordine all'altro, al fine di evitare che il medesimo, in costanza di carichi pendenti o di procedimento disciplinare, si sottragga all'esercizio dell'azione disciplinare.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

3 maggio 2022, n. 9

Commissari Straordinari Dott.ssa Maria Rachele Vigani, Dott. Rosario Giorgio Costa e Dott. Paolo Giugliano; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pavia.

Domanda di cancellazione dall'Albo – Diniego - Ricorso al Consiglio Nazionale avverso il diniego di cancellazione dall'Albo – Professionista radiato in corso di procedimento – Esclusione dell'interesse ad agire – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D. Lgs. del 28 giugno 2005 n. 139, art. 38;
Art. 100 c.p.c.

La radiazione fa venire meno l'interesse ad agire per ottenere la cancellazione dall'Albo professionale, negata dall'Ordine di appartenenza in costanza di procedimento disciplinare. Infatti, la radiazione esclude che sussista l'interesse ad agire – da intendersi come esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile – per impugnare il provvedimento di rigetto della domanda di cancellazione: l'ipotetico accoglimento del ricorso non sarebbe di alcun giovamento per il ricorrente, né si determinerebbe per esso alcun vantaggio giuridico, visto che resterebbe in ogni caso escluso dall'Ordine professionale.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

28 settembre 2022, n. 10

Presidente Elbano de Nuccio; Relatore Giovanna Greco; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trani.

Iscrizione nell'Albo professionale – Requisito della condotta irrepreensibile – Precedenti penali – Insussistenza del requisito in relazione allo scarso tempo trascorso e alla gravità della violazione – Ricorso al Consiglio Nazionale - Discrezionalità dell'Ordine professionale nella valutazione della sussistenza del requisito – Rigetto del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, artt. 36 e 57.

La sussistenza o meno del requisito della condotta irrepreensibile è elemento che deve essere oggetto di autonoma valutazione dell'ordine professionale, sulla base di elementi istruttori presenti in atti o da acquisire separatamente.

Assume altresì rilievo l'elemento temporale del momento in cui è stato commesso l'illecito rispetto a quando l'interessato chiede l'iscrizione nell'Albo, pur mancando una disposizione specifica e

dovendosi quindi procedere ad una valutazione caso per caso, a seconda della gravità degli illeciti commessi.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

14 dicembre 2022, n. 11

Presidente Elbano de Nuccio; Relatore Giovanna Greco; c. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino.

Esclusione dalla candidatura a componente del Consiglio di Disciplina territoriale – Ricorso al Consiglio Nazionale – Dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 29.

È inammissibile il ricorso al Consiglio Nazionale avverso il rigetto della candidatura del professionista da inviare al Presidente del Tribunale per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina territoriale, non essendo tale materia compresa tra quelle (iscrizione/cancellazione nell'Albo e nell'elenco speciale, materia disciplinare, elezioni dei Consigli dell'Ordine) per le quali la legge (artt. 29, lett. i), 22, 32, 37, 55 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005) prevede la competenza del CNDCEC a decidere i ricorsi.